



ALLEGATO A alla Dgr n. 263 del 03 marzo 2015

Convenzione per utilizzo ed erogazione di una sovvenzione per attività di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie dell'idrogeno, ai fini della realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera.

Progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta (HEPIC - Hydrogen Electric Passenger VenICE Boat)

L'anno 2015 il giorno GG del mese di xxxxxxxx, tra:

Il Direttore *ad interim* della Sezione Progetto Venezia dell'Area Infrastrutture – Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge Regionale del Veneto n. 54 del 31 dicembre 2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. XXX del XX.XX.2015, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto (di seguito "Regione"), Giunta Regionale con sede in Venezia – Dorsoduro civ. 3901 – codice fiscale 80007580279;

e

Dott. NOME COGNOME, nato a CITTA' (Prov), il GG.MM.AAAA, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Alilaguna S.p.A., con sede operativa in Venezia, Isola del Tronchetto, 24/A, e sede legale in Venezia, San Marco, 4267, codice fiscale e partita I.V.A. 02967180270, nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE. La ditta Alilaguna S.p.A. interviene nel contratto quale capofila dell'Associazione Temporanea di Imprese denominata "Hydrogen Park Green Water Mobility", costituita il 18.02.2015 tra Alilaguna S.p.A., Cantieri Vizianello S.r.l., con sede operativa in Venezia, -Malcontenta, via dei Cantieri, 10, e sede legale in Treviso, via Giuseppe e Luigi Olivi, 2/E, codice fiscale e partita I.V.A 03887260267, ed J.L. Econboard S.r.l.s., con sede legale in Cascina (PI), via P. Gobetti, 19, codice fiscale e partita I.V.A 02145030504, secondo quanto definito con atto registrato a Venezia il 19.02.2015, n. 573 / 1T , agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 80198 del 24.02.2015, e allegato e parte integrante della presente convenzione

PREMESSO che

- tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato stipulato l'Accordo programmatico in data 25 marzo 2005 per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, con la promozione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni sulle tecnologie di utilizzo dell'idrogeno;
- Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno stipulato un Addendum all'Accordo programmatico in data 22 dicembre 2009;
- con deliberazione n. 1752 in data 06 luglio 2010 la Giunta Regionale ha disposto che le risorse disponibili fossero attribuite sulla scorta di apposito bando per la selezione dei progetti, senza escludere la possibilità di individuare, se del caso e nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e la trasparenza, "progetti a regia";
- che, con istanza inviata con codice identificativo: opec275.20141221174650.19460.02.1.15@pec.aruba.it, agli atti con prot. n. 546228 del 22.12.2014, ha avanzato alla Regione del Veneto una proposta per la progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta;

- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 2774 del 29.12.2014, ha previsto un apposito contributo, pari ad 960.520,00 euro (novecentosessantamilaquattrocentoventi/00), per supportare il progetto di cui trattasi, del costo complessivo di euro 1.559.800,00 (unmilionequattrocentocinquantanovecentoquattrocento/00) per addvenire a convenzione con Alilaguna S.p.A. (P.IVA 02967180270) in qualità di capofila del costituendo RTI/ATS denominato “Hydrogen Park Green Water Mobility”;
- che il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26.6.2014), in particolare per quanto stabilito dall’articolo 25 sugli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra intervenute si conviene quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

La Alilaguna, Società per azioni, con sede operativa in Venezia, Isola del Tronchetto, 24/A, e sede legale in Venezia, San Marco, 4267, codice fiscale e partita I.V.A 02967180270, come sopra rappresentata, quale capofila dell’Associazione Temporanea di Imprese “Hydrogen Park Green Water Mobility” si obbliga col presente atto ad effettuare la seguente attività:

- **Progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta (HEPIC - Hydrogen Electric Passenger VenICe Boat)**

Articolo 2. Durata del progetto

Il progetto deve essere iniziato dopo il 31 dicembre 2014 e dovrà concludersi entro il termine del 31 ottobre 2015, a pena di decadenza dal finanziamento.

Di norma, non saranno consentite proroghe a meno di eventi non imputabili al beneficiario e comunque su richiesta motivata presentata alla Regione, non più tardi di due mesi del termine previsto per la conclusione del progetto, per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2015. A seguito di valutazione sarà dato formale diniego o assenso all’istanza di proroga.

Articolo 3. Finanziamento e modalità di erogazione

La Regione verserà al beneficiario un contributo di 960.520,00 euro (novecentosessantamilaquattrocentoventi/00), pari al 61,58 % del costo totale previsto in 1.559.800,00 euro (unmilionequattrocentocinquantanovecentoquattrocento/00), in rapporto alle sole spese ammissibili, a cui dovrà corrispondere un cofinanziamento di 599.280,00 euro (cinquecentonovantanovecentoquattrocento/00), pari al 38,42% del costo totale previsto.

Le somme che la Regione dovrà versare a tale titolo potranno essere liquidate solo dopo rendicontazione delle attività e delle relative spese secondo le modalità specificate all’art. 5 successivo.

Il contributo verrà erogato, su richiesta del capofila dell’ATI, per stati di avanzamento, in proporzione alla percentuale riconosciuta, fino alla concorrenza del 90% del finanziamento. Il saldo sarà erogato a conclusione del progetto, su presentazione della rendicontazione e della relazione finale sulla attività progettuale di cui all’art. 1, tenendo conto di quanto rendicontato e del massimale di aiuto concedibile.

Articolo 4. Obblighi, variazioni e comunicazione all’esterno

Il beneficiario ha l’obbligo, a pena di decadenza dal finanziamento concesso, di:

1. fornire, con le modalità e nei tempi indicati, tutti i dati richiesti dall’Amministrazione regionale - per il tramite di Veneto Innovazione S.p.A. - ai fini amministrativi e dell’attività di monitoraggio del progetto. In particolare, dovranno essere trasmessi i dati necessari per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs.

- 6.9.2011, n. 159, con la quale gli interessati attestino che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA contenente tutti i componenti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011; la dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445); nonché gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
2. presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione del Veneto, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al finanziamento richiesto (incrementato di volta in volta) ovvero per l'intero importo (alla prima richiesta di somministrazione), il cui costo potrà essere rendicontato dopo la conclusione del progetto e, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, rimborsato per il 50%;
 3. comunicare le eventuali variazioni di natura societaria sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione all'agevolazione del soggetto titolato;
 4. richiedere preventivamente l'autorizzazione alla Regione, per il tramite di Veneto Innovazione S.p.A., per eventuali variazioni al progetto. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, potranno riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o i preventivi di spesa previsti, ferma restando l'impossibilità che la sovvenzione possa essere aumentata rispetto all'atto di concessione.
 5. non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, in violazione di quanto previsto dall'art. 12 e superando i limiti previsti dal Regolamento CE n. 651/2014;
 6. dare informazione e pubblicità del finanziamento ricevuto con i fondi di cui trattasi. In particolare, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito dell'Addendum all'Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dall'Addendum all'Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera. Gli standard per la comunicazione sono definiti dalle apposite disposizioni regionali;
 7. riportare in ogni comunicazione e documento di spesa il Codice Unico di Progetto - CUP: H78C14000250009.

Articolo 5. Rendicontazioni

1. Il beneficiario avrà l'obbligo della rendicontazione secondo le seguenti modalità:
 - a. la rendicontazione delle attività e delle connesse spese, per essere ammissibile a finanziamento, dovrà avvenire con riferimento alle tipologie di attività e di spesa come identificate nel progetto ammesso a finanziamento ed in conformità al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 gennaio 2008, di adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e relativa nota esplicativa del 15.05.2008;
 - b. la rendicontazione delle attività dovrà comprendere l'illustrazione delle medesime, le relative spese, nonché i risultati ottenuti;
 - c. salvo quanto previsto all'articolo 4, l'esecuzione delle attività previste potrà comportare variazioni delle quantità e delle spese solo all'interno di una medesima tipologia; tali variazioni non potranno, in

ogni caso, dar luogo a compensazioni con maggiori quantità/spese di altre tipologie di attività e/o spese;

2. Tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per la rendicontazione in corso di progetto e finale deve essere presentata, debitamente firmata, da parte del soggetto beneficiario sia in formato elettronico a mezzo Posta Elettronica Certificata che in formato cartaceo alla Sezione Progetto Venezia, **con riferimento al trimestre precedente**. In particolare le fatture e ogni altro documento di spesa dovranno essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto; mentre il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il termine per la presentazione della rendicontazione.

3. Le rendicontazioni (distinte in una parte tecnica ed in una parte economica) devono essere redatte, secondo il modello reso disponibile sul sito **www.venetoinnovazione.it** e presentate, secondo le modalità di cui al comma precedente, **entro 1 mese dalla chiusura del periodo di riferimento, determinato in ogni caso a partire dalla data del 01 gennaio 2015 (e dalla conclusione del progetto per quanto concerne la rendicontazione finale)**.

4. Sulla suddetta documentazione, Veneto Innovazione S.p.A. procederà alla verifica di regolarità e ad esprimere parere alla Regione per l'erogazione della corrispondente quota di finanziamento. Tale verifica sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del programma di attività realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

5. Qualora vi siano rendicontazioni che risultino incomplete o lacunose dal punto di vista documentale, Veneto Innovazione S.p.A. inviterà il beneficiario a integrarle, entro un termine perentorio non superiore ai 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, la rendicontazione non documentata sarà ritenuta inammissibile con conseguente riduzione ed eventualmente revoca/decadenza del finanziamento.

6. Potranno essere effettuate verifiche in loco presso il soggetto beneficiario, qualora ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle informazioni presentate.

7. Veneto Innovazione S.p.A., fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5, invierà alla Sezione regionale Progetto Venezia una relazione dettagliata entro venti giorni dal ricevimento delle rendicontazioni intermedie e della rendicontazione finale, fatte salve le previsioni di cui al precedente comma 5. Tale relazione conterrà la proposta di importo da liquidare o di decadenza/revoca del finanziamento. La Regione del Veneto conseguentemente procederà alla liquidazione della quota del finanziamento spettante oppure alla revoca/decadenza parziale o totale del finanziamento spettante entro i successivi dieci giorni.

8. Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte della Regione e di altri soggetti aventi titolo per 10 anni dalla data di erogazione del finanziamento. Il beneficiario dovrà indicare il luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa il beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "spesa sostenuta con il concorso del contributo di cui all'Addendum all'Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera". La diretta connessione con il progetto ammesso al finanziamento deve essere espressamente indicata anche in sede di

“contabilizzazione” nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale o Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche).

9. Alle richieste di erogazione intermedie dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) lettera di trasmissione della documentazione sottoelencata, con esplicita indicazione del livello di spesa raggiunto e di richiesta del relativo finanziamento;
- b) rendicontazione tecnica ed economica;
- c) scheda dati anagrafici;
- d) scheda posizione fiscale del beneficiario.
- e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione del Veneto, come da indicazioni all'articolo 4, punto 2.

10. La rendicontazione di spesa, per ciascun componente l'ATI, è composta dalla seguente documentazione:

- a) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le spese ammissibili, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente nonché dei relativi pagamenti effettuati, con indicazione delle modalità di pagamento;
- b) copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub a), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- c) dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza agli originali della documentazione di spesa presentata nonché tra il materiale cartaceo e quello inviato a mezzo PEC;
- d) copia dei bonifici bancari/postali o Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche) relativi ai pagamenti effettuati di cui sub b) e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- e) copia dei contratti in base ai quali sono stati acquistati beni o prestati servizi, con attestazione di corrispondenza agli originali;
- f) giustificazione dei costi sostenuti per collaborazioni individuali accompagnata dal contratto, o lettera di incarico controfirmata con l'indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario e curriculum vitae;
- g) giustificazione dei costi per il personale dipendente accompagnata da ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso in rapporto al progetto approvato, di data anteriore al suo effettivo inizio, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato dai timesheet riepilogativi delle ore effettivamente dedicate al progetto.

La Regione si riserva di comunicare, per il tramite di Veneto Innovazione S.p.A., diverse scadenze e modalità per la compilazione di modelli, schede e relazioni.

Articolo 6. Monitoraggi

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto svolgono congiuntamente attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione, per il tramite anche di Veneto Innovazione S.p.A., ai fini dell'attività di monitoraggio del singolo progetto almeno ogni tre mesi dalla data avvio del progetto, secondo le sottoindicate prescrizioni:

- monitoraggio finanziario: il beneficiario dovrà trasmettere i dati finanziari della spesa sostenuta;

- monitoraggio fisico e procedurale: il beneficiario trasmetterà i dati identificativi le fasi del progetto e la sua attuazione rispetto al cronoprogramma iniziale; nei casi in cui si evidenziano scostamenti, questi dovranno essere debitamente motivati.

2. Il monitoraggio dovrà essere trasmesso entro 1 mese dalla relativa scadenza. Il singolo inadempimento comporta una riduzione del finanziamento pari a 0,5% del finanziamento spettante; mentre l'inadempimento ripetuto per 2 volte comporta la decadenza dal finanziamento.

Articolo 7. Decadenza e revoca del finanziamento

1. La revoca del finanziamento assegnato viene disposta in misura parziale e in proporzione all'inadempimento riscontrato, qualora a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n.5.

2. Inoltre viene disposta la decadenza, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, anche nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione del progetto entro il termine previsto nel progetto (o eventualmente prorogato, ai sensi dell'art. 2;
- b) mancata rendicontazione entro il termine di un mese dalla conclusione del progetto;
- c) falsità nelle dichiarazioni rese;
- d) rendicontazione di titoli di spesa falsi;
- e) mancata destinazione del finanziamento alla realizzazione del progetto;
- f) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
- g) qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione;
- h) spese sostenute e rendicontate dal beneficiario inferiori al 70% di quelle ammesse a finanziamento, a meno che non venga accertato da Veneto Innovazione S.p.A. che tale riduzione non ha comportato modifiche sostanziali ai risultati del progetto. Può essere infatti consentita, previa motivata richiesta del beneficiario, da presentare a Veneto Innovazione S.p.A., perentoriamente almeno 2 mesi prima della conclusione del progetto, la realizzazione dell'attività con una spesa d'importo inferiore al 70% di quanto previsto, a condizione che gli obiettivi previsti dal progetto siano stati comunque raggiunti. In tal caso, l'importo della sovvenzione verrà ricalcolato sulla spesa rendicontata;
- i) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% di quelle ammesse a finanziamento;
- j) rifiuto opposto dal beneficiario di consentire al personale incaricato dei controlli di accedere all'interno della sede o nei locali ove è stato realizzato il progetto;
- k) chiusura del beneficiario o trasferimento della medesima fuori del territorio regionale prima dei 2 anni dall'erogazione a saldo del finanziamento;
- l) mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa statale e comunitaria in materia di cumulo;
- m) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste a pena di decadenza nella presente convenzione e nei successivi provvedimenti amministrativi attuativi.

3. Nel caso in cui la sovvenzione sia già stata erogata interamente o parzialmente, in conseguenza del provvedimento di revoca/decadenza viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

4. Qualora, in conseguenza della revoca o decadenza, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

5. Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico. È consentito, a fronte di idonea garanzia

fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca, con l'aggiunta degli interessi maturati.

6. Non viene applicata la sanzione prevista ai sensi dell'art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 qualora sia stata data tempestiva e motivata comunicazione di rinuncia nel termine massimo di 3 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di ammissione a finanziamento (secondo le modalità esposte al comma precedente), o, comunque, prima della prima richiesta di somministrazione, anche se è già stata sottoscritta la convenzione con la Regione del Veneto di cui al precedente comma 10 .

Articolo 8. Decorrenza della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data odierna fino al 31.12.2015. La richiesta di proroga alla presente convenzione dovrà essere inoltrata dal beneficiario alla Regione almeno quattro mesi prima della scadenza indicata. Le motivazioni a supporto della proroga dovranno essere condivise anche dal Ministero dell'Ambiente.

Articolo 9. Controversie

Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia

Le parti danno atto che le somme rappresentate in quest'atto costituiscono nuovi contributi per la ricerca per cui chiedono la registrazione della presente unicamente in caso d'uso.

Il presente atto è firmato digitalmente

Per la Regione del Veneto
(nome e cognome)

Per Alilaguna S.p.A.
(nome e cognome)